

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2019 del 04/04/2025
Oggetto	Bonifica Siti Contaminati, Dlgs 152/06 e s.m.i.. Approvazione del Piano di Caratterizzazione e del Progetto di Bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo al sito "Area stabilimento", ubicato in Via Nepoti 1, ad Anzola dell'Emilia (BO) Proponente: CEC S.r.l., Valsamoggia (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2099 del 03/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quattro APRILE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: Bonifica Siti Contaminati, Dlgs 152/06 e s.m.i.. Approvazione del Piano di Caratterizzazione e del Progetto di Bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo al sito "Area stabilimento", ubicato in Via Nepoti 1, ad Anzola dell'Emilia (BO)

Proponente: CEC S.r.l., Valsamoggia (BO)

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la delibera DDG n. 103/2024 del 8/10/2024 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all'Ing. Leonardo Palumbo dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE (ARPAE AACM);

Premesso che:

- In data 11/02/2022, con note agli atti PG n. 23279/2022, il proprietario dell'area ha trasmesso il modulo C "Trasmissione indagini preliminari e comunicazione di accertato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione" con allegata la Relazione Tecnica;
- In data 08/03/2022, con note agli atti PG n. 38668/2022, il proprietario dell'area MA S.r.l. ha trasmesso la relazione "Piano di caratterizzazione dello stabilimento MA S.r.l. di Anzola dell'Emilia in Via Nepoti n. 1".
- A seguito della Conferenza di Servizi del 31/03/2022 (verbale agli atti con PG/2022/54716 del 01/04/2022) è stato approvato il Piano di Caratterizzazione (DET-AMB-2022-3080 del 16/06/2022).
- In data 23/03/2022, con note agli atti PG n. 155933/2022, è stato comunicato il subentro del nuovo proprietario CEC S.r.l.
- In data 19/04/2024, con note agli atti PG n.72881/2024, il Proponente (CEC S.r.l.) ha avanzato l'istanza di approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica.
- A seguito delle conclusioni della Conferenza di Servizi del 21/05/2024 (verbale agli atti con PG/2024/111764 del 18/06/2024) il Proponente ha trasmesso le Integrazioni all'Analisi di Rischio (agli atti con PG/2024/134574 del 23/07/2024).
- In data 02/10/2024 con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2024-5389, l'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ARPAE AACM) ha approvato l'Analisi di Rischio di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006 proposta da CEC S.r.l.

Visto che:

- In data 30/01/2025, con note agli atti PG n. 18627/2025, il proprietario dell'area CEC S.r.l. ha trasmesso la "Relazione tecnico-ambientale in merito alla caratterizzazione integrativa della matrice suolo del parametro Amianto con "Progetto di Bonifica", Piano di caratterizzazione dello stabilimento".
- In data 24/02/2025, con note agli atti PG n. 34950/2025, il proprietario dell'area CEC S.r.l. ha trasmesso una integrazione alla relazione tecnico-ambientale in merito alla caratterizzazione e al progetto di bonifica della matrice suolo presso lo stabilimento.

Dato atto che:

- Il sito in oggetto è situato a sud-est del Comune di Anzola dell'Emilia (BO), all'interno di un'area industriale di circa 1.000 mq, delimitata da Via Nepoti a nord, Via Emilia a sud, Via Amendola a ovest e Via Oliviero Simoni a est;
- Tra il 1973 e il 2020, anno in cui le attività sono state definitivamente dismesse, l'area ha ospitato uno stabilimento specializzato nella progettazione, costruzione e assemblaggio di componenti meccanici, nonché nella trinciatura fine e normale di componenti metallici;
- In base al Regolamento Urbanistico Edilizio, il sito ricade in parte nella zona AP_1, classificata come "aree produttive ad assetto urbanistico consolidato" (art. 42 RUE), e in parte nella zona DOT_V, destinata a "verde pubblico esistente" (art. 63 RUE);
- Nel 2022, la proprietà è passata dalla ditta MA S.r.l. alla CEC S.r.l., che, in attesa dell'espletamento delle indagini ambientali, non ha avviato alcuna attività produttiva. Attualmente, l'area risulta inoccupata e priva di attività in corso.

Considerato che:

- In occasione della campagna geognostica del 2022 sono state rilevate nella matrice suolo le seguenti concentrazioni di amianto:
 - 8342 mg/kg nel sondaggio S4, ad una profondità compresa fra 0 - 1 m dal p.c.;
 - 425 mg/kg nel sondaggio S5, ad una profondità compresa fra 0.7 - 1.2 m da p.c.;
 - 342 mg/kg nel sondaggio S5 , ad una profondità compresa fra 1.8 - 2.8 m da p.c.;
- In occasione della campagna geognostica del 2023 sono state rilevate nella matrice suolo le seguenti concentrazioni di amianto:
 - 370 mg/kg nel sondaggio S11, ad una profondità compresa fra 0.20 – 1.00 m dal p.c.;
 - 965 mg/kg nel terreno di riporto del sondaggio S11;
- In occasione della campagna geognostica integrativa del 2024:
 - sono stati rilevati superamenti delle CSC per l'amianto solo nel campione S11.1, con una concentrazione pari a 2730 mg/kg a fronte di un limite di 1000 mg/kg.
 - nei campioni S5.1, S5.2b, S11.3 la presenza di amianto è risultata inferiore a 100 mg/kg;
 - nei rimanenti campioni la concentrazione di amianto risulta al di sotto del limite di rilevabilità pari a 10 mg/kg;

- La contaminazione rilevata nel suolo superficiale del sito è concentrata in specifici punti critici, identificati come hot-spot, situati in tre aree denominate S4, S11 e S11.1. In queste zone, i valori di inquinanti sono prossimi (S11) superano (S4, S11.1) i limiti stabiliti dalla normativa vigente, fissati a 1000 mg/kg ss.

Dato altresì atto che:

- il progetto presentato dal proponente di messa in sicurezza permanente (MISP) del sito prevede, come principale misura di intervento nelle aree in cui è stata accertata la presenza di amianto nel sottosuolo:
 - la rimozione dello strato superficiale di terreno, circa 15 cm, che verrà smaltito secondo le normative vigenti sulla gestione dei rifiuti;
 - la pavimentazione dell'area scarificata con 10 cm di stabilizzato per garantire una base solida e drenante, 7 cm di conglomerato bituminoso di tipo binder, per conferire resistenza strutturale e infine 3 cm di conglomerato bituminoso di tipo tappeto d'usura, per assicurare un'adeguata finitura superficiale.
- per quanto riguarda le aree verdi di circa 18 m², situate nella parte occidentale del sito, il progetto prevede invece la rimozione dello strato superficiale del terreno fino ad una profondità di circa 40 cm, e la sostituzione del materiale rimosso con posa di terreno vegetale.

Richiamata la Conferenza di servizi convocata con nota agli atti PG n. 31000 del 18/02/2025 e tenutasi il 17/03/2025 per la valutazione del documento "Relazione tecnico-ambientale in merito alla caratterizzazione integrativa della matrice suolo del parametro Amianto con Progetto di Bonifica" di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

Viste le valutazioni apportate nel corso della Conferenza di servizi

- *dai tecnici istruttori di ARPAE APAM*
 - Sebbene l'analisi della contaminazione e il progetto di messa in sicurezza permanente (MISP) siano stati valutati positivamente, si ritiene necessario intervenire in modo più deciso sull'area in cui è stata riscontrata la concentrazione più elevata di amianto. In particolare, il punto S4, con un valore di 8342 mg/kg, rappresenta un hot-spot critico che deve essere completamente rimosso.
 - Se questo intervento non venisse effettuato, e se non si procedesse con un collaudo approfondito del fondo scavo e delle pareti, risulterebbe difficile definire con esattezza l'estensione della contaminazione verso la porzione est dell'area. Questa incertezza riguarda in particolare la zona identificata dal punto S4.1, che non è incluso tra le aree previste per la pavimentazione.
 - Al momento, la delimitazione della contaminazione nell'hot-spot S4 è stata effettuata con un criterio approssimativo, basato sulla costruzione del poligono di Thiessen. Tuttavia, data l'elevata concentrazione di amianto, non si può escludere che l'inquinamento si estenda oltre i confini

stimati. Per questo motivo, la rimozione completa del punto S4, seguita da un collaudo accurato dello scavo, è considerata un passaggio fondamentale. Tale operazione dovrà essere eseguita in contraddittorio con la scrivente Agenzia, per garantire la piena conformità alle normative di sicurezza ambientale.

● *dai tecnici istruttori di AUSL Bologna:*

Tenendo a riferimento la figura 6 della relazione tecnico-ambientale acquisita in data 14/03/2025, poiché la contaminazione nel sito è stata delimitata in modo approssimativo utilizzando il criterio del poligono di Thiessen,

- al fine di adottare un approccio uniforme per l'intervento di messa in sicurezza permanente, si richiede di rimuovere lo strato superficiale di terreno fino a una profondità di 15 cm in tutte le aree del sito, comprese quelle non contaminate;
- Con lo scopo di proteggere il terreno dall'erosione causata dagli agenti atmosferici, evitando così il rischio di dispersione di fibre pericolose nell'aria, si richiede di effettuare una asfaltatura delle aree "grigie" riportate in figura 6 della relazione tecnico-ambientale proposta acquisita in data 14/03/2025;
- si concorda sulla necessità di rimuovere la contaminazione nell'hot-spot S4 al fine di verificare con precisione la delimitazione e l'estensione dell'inquinamento nel suolo;
- si richiede che nelle aree non contaminate non oggetto di asfaltatura, sia ripristinato il livello pre scarifica con apporto di 15 cm di terreno vegetale, in modo da rendere le aree idonee alla destinazione a verde prevista.

Dato atto:

- dell'esito conclusivo della Conferenza di servizi del 17/03/2025, come riportato nel *verbale della Conferenza dei Servizi del 17/03/2025*, acquisito agli atti il 26/03/2025 con PG n. 57492/2025, che ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di Progetto di Messa in Sicurezza Permanente MiSP, presentato in data 14/03/2025 e registrato agli atti con il numero PG/2025/48857, nel rispetto di una serie di prescrizioni recepite nel presente provvedimento autorizzativo e che tengono conto delle valutazioni prima richiamate espresse da ARPAE APAM e AUSL;
- che nel corso della conferenza di servizi è emersa la necessità di acquisire documentazione progettuale integrativa, consistente nel cronoprogramma dei lavori di bonifica e nel computo metrico estimativo dei lavori e dei monitoraggi ambientali successivi, sulla base di quanto disposto dall'art. 242 comma 7 del d.lgs 152/2006 e s.m, al fine di prescrivere i tempi di bonifica e l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore del Comune di Anzola Emilia;

Vista la documentazione integrativa trasmessa da CEC Srl, Valsamoggia con nota acquisita agli atti PG n. 62466 del 2/04/2025 in cui è prevista la fine dei lavori in data 19/05/2025 e un importo complessivo dei lavori pari a 60.051,50 € + IVA 10%;

DETERMINA DI

1. **approvare**, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs 152/06 e s.m.i., il Progetto di Messa in Sicurezza Permanente MiSP, presentato in data 30/01/2025 agli atti PG 18627 e integrato con nota, agli atti PG n. 34950 del 24/02/2025, **PG n. 48857 del 14/03/2025** e PG n.62466 del 2/04/2025, con le seguenti ulteriori condizioni/specificazioni:

Tempi di esecuzione dei lavori di bonifica:

- a) I lavori di bonifica comprensivi dei monitoraggi ambientali post-bonifica e fino al collaudo dell'intervento da parte degli organi di controllo hanno una durata fino al **30/06/2025**¹ decorrenti dalla data di comunicazione di avvio dei lavori; detto termine potrà essere motivatamente prorogato su istanza del proponente;

Bonifica dell'hot-spot S4

- b) Sia effettuata la rimozione del terreno nell'intorno del punto S4, dove la presenza di amianto è sensibilmente superiore al limite normativo di 1000 mg/Kg e non è ben definita l'estensione della contaminazione verso il lato est a confine con le aree in cui risulta assente la contaminazione ed a futura destinazione a verde. Tale intervento comporterà indicativamente l'asportazione nell'intorno di questo punto, di una superficie di lato 3x3m per un'altezza pari al primo metro di profondità, per un volume pari a circa 9 m³;
- c) In seguito all'intervento di asportazione del terreno nell'intorno del punto S4, dovrà essere effettuato dai tecnici di ARPAE Area Prevenzione Metropolitana, il collaudo delle pareti e del fondo scavo al fine di accertare la presenza/assenza dell'amianto. Nel caso in cui sia ancora presente contaminazione, con valori di concentrazioni di amianto superiori a 1000 mg/Kg, verrà effettuata un'ulteriore rimozione del terreno nell'intorno dell'area, seguita da nuovi campioni di collaudo, fino a constatare la conformità del terreno che rimane in loco;
- d) Il terreno asportato dovrà essere confezionato in idonei big bags omologati e conferiti a smaltimento in impianti autorizzati, identificandoli con codice E.E.R. 17.05.03* - terra e rocce contenenti sostanze pericolose, con caratteristica di pericolo HP17 – Cancerogeno;
- e) A seguito degli esiti del collaudo si procederà con il riempimento dei volumi asportati con terreno vegetale nel rispetto della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 del titolo V della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m.;

Messa in sicurezza permanente (MISP):

¹ tempi calcolati considerando la proposta dell'azienda a cui sono stati aggiunti i tempi di refertazione analitica del contraddittorio con gli organi di controllo ambientale, ii tempi necessari per la certificazione di completamento della bonifica dell'autorità competente (ARPAE AACM), ai sensi dell'art 248 del d.lgs 152/2006, ed eventuali imprevisti

- f) Successivamente alla rimozione dell'hot spot S4 prima descritto, si dovrà provvedere allo sbancamento di uno strato superficiale di circa 15 cm di terreno esteso su tutta l'area del sito in oggetto, comprese le porzioni in cui la contaminazione è risultata assente;;
- g) Il terreno asportato dovrà essere confezionato in idonei big bag e conferito in apposita discarica con codice E.E.R. 17.05.03* - terra e rocce contenenti sostanze pericolose, con caratteristica di pericolo HP17 – Cancerogeno;
- h) Sulle aree in cui è risultata assente la contaminazione, con futura destinazione a verde e quindi non oggetto di intervento di asfaltatura (aree corrispondenti ai punti S4.1, S4.2, S4.3 e le due strisce rettangolari nella porzione sud-ovest dell'area di interesse, come indicato nella Figura 6) della relazione tecnica acquisita agli atti PG n. 34950 del 24/02/2025), a seguito della rimozione del terreno di cui al precedente punto lettera f), dovranno essere apportati almeno 15 cm di terreno vegetale;
- i) Sia prevista l'asfaltatura (pacchetto di 10 cm di stabilizzato e 10 cm di conglomerato bituminoso) della porzione di area individuata e delimitata dal poligono di colore grigio riportato in Figura 6 della relazione tecnica acquisita agli atti PG n. 34950 del 24/02/2025, assicurando così la corretta esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza permanente;

Monitoraggi successivi alla messa in sicurezza permanente (MISP)

- j) A seguito della realizzazione della MISP dovrà essere avviata una fase di monitoraggio finalizzata a verificare nel tempo l'integrità della pavimentazione asfaltata ed il mantenimento delle aree a verde. In particolare, sulla pavimentazione asfaltata saranno effettuate ispezioni periodiche, con cadenza annuale, per accertare l'assenza di fessurazioni, cedimenti o altre eventuali alterazioni che potrebbero compromettere l'efficacia dell'intervento;
- k) Qualora dovessero emergere criticità, dovranno essere adottate le opportune misure correttive per garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza e stabilità dell'area interessata. Nel caso in cui dovessero essere riscontrati danneggiamenti della pavimentazione, si dovrà provvedere tempestivamente alla riparazione dell'asfaltatura, mediante interventi mirati di ripristino volti a garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e stabilità dell'area interessata.

Comunicazioni e reportistica:

- l) Sia trasmessa la comunicazione dell'avvio e della fine dei lavori, a tutti gli enti interessati (ARPAE Comune di Anzola Emilia, Ausl Bologna);

Le tempistiche dei principali interventi in progetto dovranno essere comunicate ai tecnici di ARPAE Area Prevenzione Metropolitana, prima del loro svolgimento e con congruo anticipo, in modo tale da consentire la programmazione di eventuali controlli;

Garanzie finanziarie:

- m) Prima dell'avvio dei lavori, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento autorizzativo il proponente, CEC Srl, Valsamoggia, è tenuto a prestare una garanzia finanziaria a beneficio del

Comune di Anzola Emilia, inviando copia per conoscenza ad ARPAE, a copertura dell'attuazione dell'intervento di bonifica, sulla base di quanto disposto dall'art. 242 c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. In base a quanto disposto dall'art. 242 comma 7 del d.lgs 152/2006 e s.m e dalla delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 1017/2015 integrata ed aggiornata dalla DGR n. 2218 del 21/12/2015, l'importo della garanzia è pari al 50% del costo stimato dell'intervento maggiorato dell'IVA al 10%, cioè pari a $0,5 \times (60.051,50 + IVA 10\% = 66.056,55 \text{ €}) = \mathbf{33.028,32 \text{ €}}$;

La garanzia finanziaria potrà essere prestata secondo una delle seguenti modalità:

- a. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- b. fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 c. 1 lett. c del D.Lgs. n. 481/1992;
- c. polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

La garanzia dovrà avere una durata almeno fino al 30/06/2025, data prevista di conclusione dei lavori di bonifica e di certificazione di avvenuto completamento dei lavori di bonifica; almeno 15 giorni prima della scadenza, qualora fosse necessario proseguire i lavori di bonifica chiedendo una proroga dei termini temporali, il proponente dovrà prevedere l'estensione della durata della garanzia per un tempo congruo con la nuova previsione di chiusura dei lavori, fino all'emissione del certificato di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Ai fini dell'efficacia del provvedimento autorizzativo, il proponente dovrà attendere la comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria da parte del Comune di Anzola Emilia;

Specificazioni:

- n) Ogni modifica al progetto di bonifica approvato costituirà variante allo stesso e dovrà essere comunicato ad ARPAE preventivamente, ai fini degli opportuni adempimenti;
- o) Ai fini dei lavori di bonifica e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica, la presente autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente;

Certificazione di avvenuto completamento dei lavori di bonifica:

- p) Il completamento degli interventi di bonifica, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati da ARPAE mediante apposita certificazione. Pertanto, a seguito della ultimazione dei lavori di bonifica, con l'avvenuto collaudo da parte di ARPAE, quale organo di controllo ambientale, il proponente potrà presentare domanda di certificazione di avvenuta bonifica e di contestuale svincolo della garanzia finanziaria, per il rilascio della certificazione finale sopra

richiamata;

2. **Disporre** la trasmissione del presente atto al precedente CEC srl, Valsamoggia ai soggetti interessati al presente procedimento amministrativo ed ai componenti della Conferenza dei Servizi;
3. **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(lettera firmata digitalmente)²

² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.